

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista

Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista

Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Anna Antonella Trotta

Dottore Commercialista

Napoli, 13 li febbraio 2023

CIRCOLARE N.2/2023

In data 29.12.2022, come già anticipato nella circolare del mese di gennaio, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n.197, la **Legge di Bilancio 2023**, in vigore dall'1.1.2023. Nel testo della legge di bilancio trovano posto diverse novità, nel dettaglio segnaliamo le principali misure.

1.Nuova definizione degli avvisi bonari

La legge di bilancio ha introdotto una nuova definizione degli avvisi bonari che comporta la riduzione delle sanzioni al 3% e non, come succede nelle situazioni ordinarie, al 10%.

Ciò riguarda gli avvisi bonari scaturenti da liquidazione automatica della dichiarazione relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021 ove il termine di 30 giorni per definire fosse ancora pendente all'1.1.2023 e quelli notificati successivamente.

Nella circ. Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. 1 sono stati diramati alcuni chiarimenti inerenti all'istituto. In primo luogo, si specifica che per gli avvisi bonari ormai generati non è prevista una comunicazione di riliquidazione degli importi. Il contribuente deve quindi adeguare gli importi autonomamente, utilizzando se del caso il foglio di calcolo messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Le dilazioni degli avvisi bonari in corso all'1.1.2023 rientrano nella definizione quindi in relazione al debito residuo occorre rimodulare gli importi, "aggiornando" la sanzione ancora restante alla misura del 3%.

Non rileva in questo caso il periodo di imposta. Occorre che all'1.1.2023 il contribuente non sia decaduto dal piano di dilazione, cosa che si verifica se una rata successiva alla prima non viene pagata entro il termine per quella ancora successiva.

La rata in scadenza al 31.12.2022, se non onorata entro tale termine, va pagata entro il termine per quella successiva e le sanzioni rimangono ridotte al 10%.

2.Rottamazione dei ruoli

La legge di bilancio ha previsto una nuova "rottamazione dei ruoli", che riguarda i carichi consegnati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

Si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito INPS).

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.

Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera entro il 31.1.2023.

Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio.

La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi compresi nei carichi, quindi in primo luogo degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Il termine decadenziale per la domanda scade il 30.4.2023.

Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti:

- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, scadenti il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno successivo.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

Il tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento preclude i benefici della rottamazione. Per i tardivi versamenti c'è una tolleranza di cinque giorni.

3.Stralcio dei ruoli sino a € 1.000

Viene previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l'annullamento:

- non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
- l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.

4.Ravvedimento operoso speciale

Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale.

Essa si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate.

Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine perentorio del 31.3.2023.

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni *“riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti”*.

Esso è precluso se è stato notificato l'atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale.

Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli omessi versamenti di imposte dichiarate. Nemmeno le dichiarazioni omesse possono essere ravvedute.

5.Sanatoria degli errori formali

È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022.

Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.

La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione.

Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all'1.1.2023.

6.Definizione degli accertamenti

Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta.

Possono beneficiare dell'adesione agevolata:

- avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;
- avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti *ex art. 5-ter* del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023;
- avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;
- avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023.

Per la definizione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, si deve trattare, alternativamente, di:

- atti non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023;
- atti notificati sino al 31.3.2023.

Anche alcuni avvisi di liquidazione possono essere definiti, ad esempio se inerenti al disconoscimento dell'agevolazione prima casa.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero).

La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.

7.Omessi versamenti rate istituiti deflativi del contenzioso (regolarizzazione)

Le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale possono essere ordinariamente dilazionate.

È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei suddetti istituti deflativi.

Occorre che all'1.1.2023 sia decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto la cartella di pagamento o l'intimazione.

La definizione si perfeziona a seguito dell'integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.

L'importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di 30 rate, senza possibilità di compensazione, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.

8.Definizione delle liti pendenti

La definizione delle liti fiscali pendenti riguarda quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di accise (potrebbero quindi non rientrare quelle in cui è parte solo l'Agente della riscossione).

Ove ci si avvalga della definizione e l'Agenzia fiscale non opponga alcun diniego entro il 31.7.2024, il processo si estingue a spese compensate.

9.Conciliazione giudiziale agevolata

Viene prevista una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all'1.1.2023 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardino atti "impositivi".

Essa presuppone che il processo penda all'1.1.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali o regionali).

Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l'accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio.

I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell'accordo, che va sottoscritto imprescindibilmente entro il 30.6.2023.

10. Rinuncia agevolata in Cassazione

I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all'1.1.2023 in Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardino atti "impositivi".

Essa si concretizza in una rinuncia al ricorso principale o incidentale che segue l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, che deve essere formalizzata entro il 30.6.2023.

Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.

11. Cessione dei crediti d'imposta energia, gas e carburanti relativi ai mesi di luglio a dicembre 2022

Con il provv. 26.1.2023 n. 24252, l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.

I nuovi termini di comunicazione si applicano anche ai crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi:

- al terzo trimestre 2022, quindi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022;
- ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Il credito d'imposta per le imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022:

- è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24;
- non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97;
- per l'utilizzo, dopo il 16.3.2023, richiede una comunicazione all'Agenzia delle Entrate sull'ammontare del credito stesso maturato nel 2022;
- in nessun caso, ove non utilizzato entro il 30.6.2023, dà luogo a rimborso, sia diretto sia indiretto

12.Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.02.2023	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.
	Comunicazione rapporti finanziari	Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria: • dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in relazione all'anno 2022; • mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).
16.02.2023	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di gennaio 2023; • versare l'IVA a debito.
	Versamento IVA quarto trimestre 2022	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "speciale" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: • liquidare l'IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2022; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell'eventuale acconto.

16.02.2023	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2023; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2022.
	Premi INAIL	Presentazione telematica all'INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2023. Versamento in autoliquidazione 2022/2023 dei premi INAIL: • in unica soluzione • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste quattro rate, senza maggiorazione di interessi.
27.02.2023	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di gennaio 2023, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di gennaio 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi al mese di gennaio 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.

28.02.2023	Stampa scritture contabili	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2021. Per i soggetti "non solari", la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
	Conservazione informatica dei documenti	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti: • relativi all'anno 2021; • mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. Per i soggetti "non solari", la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2022	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2022, la cui scadenza del termine era il 30.11.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta.
	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2022; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

28.02.2023	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2022.
02.03.2023	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2023.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio resta a Vs. completa disposizione.

Dott. Giuseppe Signoriello

